

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche  
al 31/12/2018**

**(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

**Relazione tecnica**

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Castell'Azzara, giusta Decreto del Sindaco, ha approvato il "*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo *Testo Unico delle Società partecipate* (Decreto Legislativo N. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto Decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione ha scontato la comunicazione al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), sulla base delle modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31/2017 il Comune di Castell'Azzara ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

## **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	Diretta	RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	0,675057	In considerazione <b>Motivazioni</b> di quanto sopra evidenziato, la partecipazione nell'Acquedotto del Fiora Spa, in quanto gestore dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione, quale titolare della concessione ventinquennale (2002-2026) sul territorio di competenza dell'A.A.T.O. 6 Ombrone, è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispettosa di tutti i requisiti ed i limiti imposti dal D.Lgs. 175/2016
Dir-2	E.P.G. SPA (EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA)	Diretta	COMPRAVENDITA DI IMMBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI	0,75	La partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispettosa di tutti i requisiti ed i limiti imposti dal D.Lgs. 175/2016. Si sottolinea, inoltre, come già sopra evidenziato, che una gestione diretta degli immobili sarebbe non solo di difficile attuazione per carenza di professionalità nell'Ente, ma anche contraria alle normative nazionali che spingono i Comuni verso forme di associazionismo al fine di conseguire economie di scala e contenere i costi. La partecipazione, pertanto, deve essere mantenuta.
Dir-3	INTESA	Diretta	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO GAS	0,468	Vista la tipologia di servizio svolto, l'organizzazione della società e che ha sempre registrato utili di esercizio, sulla base delle informazioni in nostro possesso, non si ravvisano motivi concreti che facciano

					ritenere necessario un intervento sui costi di funzionamento. Vista la peculiarità e specialità del servizio svolto, la società non è aggregabile con nessuna delle altre società detenute dal Comune di Castel del Piano nell'ambito delle categorie di cui all'art. 4.
Dir_4	R.A.M.A. SPA (RETE AUTOMOBILISTICA MAREMMANA AMIATINA S.P.A)	Diretta	LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN LEASING (AFFITTO) ATTIVITA' DEGLI STUDI DI INGEGNERIA	0,553	Si precisa che per ciò che concerne le finalità perseguite, che le finalità istituzionali di Rama s.p.a. rientrano senza dubbio nel novero delle attività perseguibili mediante la partecipazione pubblica ai sensi dell'art.4 D.lgs. 175/2016. Ed infatti, la società è proprietaria nonché gestore delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento di servizi di TPL (Depositi, Impianti, Officine situati in varie località della Provincia di Grosseto), riconosciuti come tali dalla Regione Toscana, che li ha inseriti nell'elenco dei beni immobili da mettere a disposizione dell'aggiudicatario della gara per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana – bacino unico- (CIG 376562540D) della durata di n. 9+2 anni. Ricorre, pertanto, la finalità di cui all'art.4, c.2, lett. a) D.lgs. 175/2016 vale a dire "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi". Risultano, inoltre, soddisfatti i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2 in ordine alla partecipazione in Rama s.p.a., motivata dalla circostanza che la società è proprietaria di beni funzionali all'esercizio di un

					<p>servizio pubblico locale e che non sono richiesti esborsi dei soci pubblici per il suo mantenimento. Preme sottolineare inoltre che pur in assenza di dipendenti, la società è pienamente operativa in quanto tutte le attività sono svolte dai dipendenti di Tiemme S.p.a., in virtù di un contratto di fornitura di servizi amministrativi stipulato dalle due società. Per quel che concerne la revisione straordinaria delle partecipazioni, si fa presente che ogni valutazione deve tener conto della pendenza della procedura di gara regionale del TPL sopra menzionata (cui Rama s.p.a. è indirettamente coinvolta nella sua qualità di soggetto proprietario di beni funzionali ai servizi di TPL), il cui esito definitivo è legato al contenzioso giudiziale rimesso dal Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 2554 del 29.05.2017, alla Corte di Giustizia Europea. Stante tale situazione di incertezza, si ritiene che l'eventuale inserimento della società in un piano di razionalizzazione, consentito dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 possa essere correttamente motivato, tenendo conto della situazione contingente in essere in materia di affidamento dei servizi di TPL al livello regionale.</p>
--	--	--	--	--	--

Dir_6	F.A.R. MAREMMA SCARL (FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA)	Diretta	ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE - IN PARTICOLARE PER L'ENTE ATTIVITA' PROPRIE DEI GAL (GRUPPI DI AZIONE LOCALE) ART 4 C. 6	0,40	<p>FAR Maremma Scarl è una società di diritto privato partecipata da Enti Pubblici riconosciuta dalla Regione Toscana (con DGR , 1243 del 05/12/216) quale Gruppo di Azione Locale in attuazione di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento n. 1303/2013. Svolge un'attività di interesse pubblico perché i fondi comunitari a valere sulla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020 possono essere attivati solo ed esclusivamente per mezzo dei GAL. Inoltre il GAL si configura come una particolare società partecipata esplicitamente prevista dal Regolamento CE n. 1303/20113 che ne individua la natura di società partecipata da enti pubblici per la gestione della programmazione LEADER la quale non potrebbe essere effettuata da nessun altro soggetto altrimenti presente sul territorio o reperibile sul mercato. La partecipazione, oltre a essere prevista da Regolamento Comunitario è condizione per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale rurale. E' l'art. 4 comma 6 del TUSP a prevedere la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013. Concludendo la partecipazione in FAR Maremma Scarl può essere mantenuta poichè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la società si configura pienamente quale società partecipata rientrante nella categoria indicata al citato art. 4 co. 6 del TUSPP</li> </ul> <p>Pur sussistendo</p>
-------	--	---------	--	------	---

					<p>l'ipotesi prevista dall'art. 20 co. 2, lett. b) del TUSPP si rinvia alle motivazioni di cui alla scheda "03.02.2 Condizioni art. 20 co. 2"</p>

Si confermano le motivazioni di scelta di mantenimento.

## AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote	Dir_5	SIENAMBIENTE SPA		Entro l'anno 2018	0,00
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

Che delibera di C.C. n. 38 del 20/12/2018 si procedeva alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., alla ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 e alla modifica dei provvedimenti di razionalizzazione adottati con il Piano operativo approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2017, sia dei tempi di realizzazione degli interventi sia della previsione della cessione di R.A.M.A.

Dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Castell'Azzara detiene partecipazioni si conferma il riassetto di razionalizzazione già approvato dal Consiglio Comunale con i citati atti n. 31/2017 e 38/2018 rilevando, per quelle società oggetto di azioni di razionalizzazione in corso quanto segue.

**Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato con delibera C.C. 38/2018**

**Sienambiente S.p.A.**

Nessun socio ha esercitato il diritto di prelazione richiesto con nota prot. 3903 del 19/09/2018. Che con nota prot. 5510 del 31/12/2018 è stata data comunicazione al Consiglio di Amministrazione di Sienambiente Spa dell'esito della procedura di esercizio del diritto di prelazione. A seguito di tale comunicazione, il Presidente della Società ha comunicato che il CDA di Sienambiente ha deliberato parere favorevole all'acquisto delle azioni e di procedere all'acquisto in proprio delle azioni dalla società in applicazione ex art. 2357 del Codice Civile. In corso di svolgimento la procedura di vendita delle azioni.

**R.A.M.A. S.p.A.**

Nella revisione ordinaria approvata dal Consiglio Comunale nel 2018 era previsto quale termine per la razionalizzazione:

- Entro il 31/05/2019 - invio ai soci della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione
- Entro il 31/12/2019 – (eventuale) pubblicazione del bando per la vendita della partecipazione detenuta mediante la forma della procedura ad evidenza pubblica.

ma alla data odierna la procedura di dimissione non è stata completata.

Gli interventi di razionalizzazione da adottare saranno i seguenti:

Esercizio del diritto di prelazione (in corso 2019-2020)

Procedura di alienazione della partecipazione azionaria con asta pubblica (2020)

Richiesta di recesso alla società in applicazione degli artt. 2437-ter, secondo comma, e 2437-quater del Codice Civile così come disposto dall'art. 24 co. 5 del D.Lgs. 175/2016 (2020)